



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 29 Giugno 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	A
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 61762/2010 DELIBERAZIONE N. 295

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI. "VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE, N. 12/2009", ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 21 DEL 21.04.2010 E N. 2 DEL 17.02.2009. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la variante parziale n. 12 al P.R.G. vigente del Comune di San Mauro Pascoli, adottata con deliberazione del C.C. n. 21 del 21.04.2009, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 18.09.2009 (prot. prov.le n. 90436 del 21.09.2009) e successivamente integrata con delibera del C.C. n. 2 del 17.02.2010, trasmessa in data 08.03.2010 (prot. prov.le n. 22191);

Premesso

che il Comune di San Mauro Pascoli è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale n. 41143/245 del 03.06.2003;

che la presente variante è stata adottata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e riguarda un'area classificata dal PRG vigente come "*D3 – zona urbanistica industriale ed artigianale di nuovo impianto*", disciplinata dagli artt. 29 e 69 delle N.T.A. e da sottoporsi a Piano Particolareggiato.

Richiamato che

a seguito della richiesta di integrazioni e dei chiarimenti procedurali intercorsi con questa Amministrazione Provinciale, il Comune ha integrato l'adozione della Variante urbanistica con la delibera n. 2 del 17.02.2010, con la quale è stato disposto:

- lo sdoppiamento della procedura di Piano Attuativo da quella di Variante allo strumento regolatore generale (PRG), in quanto la variante urbanistica prevista con il primo atto consiliare riguardava l'intera zonizzazione D3, esulando dai confini di perimetro del Piano Particolareggiato limitato ad una sola parte di essa; con ciò il Comune ha preordinato l'esame della variante urbanistica a quello del Piano Particolareggiato;
- l'integrazione del procedimento di variante urbanistica con propria "verifica di assoggettabilità a VAS", secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

Dato atto che

- con delibera n. 44449/203 del 06.05.2010, la Giunta Provinciale ha già deliberato in merito all'esame degli aspetti urbanistici della Variante ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78;
- infatti, a causa della mancata ricezione in tempo utile di tutti i pareri delle autorità competenti coinvolte nel presente procedimento (AUSL-ARPA e Consorzio di Bonifica della Romagna) non si è proceduto, nella Giunta suddetta, ad esprimersi in merito alla Verifica di Assoggettabilità, rinviando la decisione provinciale a successivo e separato atto;
- nel frattempo sono pervenuti i pareri attesi: A.R.P.A., in atti con prot. prov.le n. 41345 del 23.04.2010 e Consorzio di Bonifica della Romagna, in atti con prot. prov.le n. 43983 del 29.04.2010;

Richiamati:

- I contenuti urbanistici della Variante già descritti al "Constatato" del sopracitato atto della Giunta Provinciale n.44449/203 del 06.05.2010;
- le osservazioni espresse nel medesimo atto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78, con particolare riferimento alle considerazioni svolte al punto A) del "Considerato";

CONSTATATO

che i contenuti dell'elaborato finalizzato alla "Verifica di assoggettabilità", ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., possono essere così sintetizzati:

Lo studio preliminare esclude la necessità che la variante sia da sottoporre a ulteriore procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito illustrati:

- l'area in oggetto si colloca al di fuori del centro storico di San Mauro Pascoli a pochi metri a nord dell'Autostrada A14, delimitata a Nord da Via Bellaria e ad est da Via Tosi: essa si colloca nell'area riservata dagli strumenti sovraordinati all'insediamento di nuove attività produttive nell'ambito di programmi di sviluppo a nord dell'autostrada. L'area è prossima al polo di espansione produttiva previsto dal PTCP (Tav. 5) a nord dell'Autostrada per l'area del Rubicone.
- La caratterizzazione ambientale del sito è definita dal P.T.C.P. come "Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" (art. 28B, aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche). L'area è limitrofa alla zona di tutela fluviale del Rio Salto.
- Non è presente rischio idrogeologico, come risulta dalla cartografia del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, nonostante la vicinanza del Rio Salto.
- L'area ricade in classe acustica V di progetto: è interessata dalle fasce A e B di pertinenza acustica dell'autostrada. La classificazione acustica non viene modificata dalla variante, se non per la parte che viene nuovamente zonizzata come E4 da riclassificare in classe IV. I quattro rilievi fonometrici, effettuati nell'intorno dell'area in corrispondenza dei recettori più sensibili, mettono in evidenza il rispetto dei limiti di zona acustica in corrispondenza di tali punti.
- All'interno del Piano di Gestione della Qualità dell'Aria della Provincia, l'area in esame ricade nella zona A; in particolare, la maggior incidenza sullo stato della qualità dell'area è dovuta al traffico veicolare, in particolare per la presenza dell'A14, tanto che si verificano superamenti dei limiti di inquinanti.
- L'area si colloca in una fascia a permeabilità molto alta dei suoli. I fattori di pressione, allo stato attuale risultano essere, dalle basi conoscitive desunte dal PTCP, lo spandimento zootecnico, scarichi di acque bianche, miste e scolmatori, con limitati carichi di BOD, Azoto e Fosforo.
- Non sono presenti territori o ecosistemi di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico e tali da essere elevati a parco o area protetta, fatta eccezione per la presenza nella fascia costiera dell'Oasi Costiera LIPU che, però, è al di fuori e distante dall'area in esame; il paesaggio si presenta fortemente trasformato, con perdita di naturalità.
- Gli elementi di variante che generano maggior impatto sono la realizzazione della viabilità interna e le due rotonde, per il nuovo traffico indotto che produce il peggioramento della qualità dell'aria e del clima acustico. Rifacendosi agli studi già fatti per il Piano Urbanistico Attuativo, la stima del traffico prende come riferimento la Via Bellaria Nuova e la strada di progetto, prevedendo un incremento di 130 veicoli/ora nel periodo diurno e 50 veicoli l'ora nel periodo notturno. La valutazione dell'impatto acustico, realizzata per la progettazione del PUA, ha messo in evidenza il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica in fase post-operam e il rispetto dei limiti differenziali pari a 5dB per il periodo diurno e 3dB per il periodo notturno.
- Per quanto riguarda la verifica di impatto atmosferico connesso alla realizzazione della nuova viabilità la variante, rifacendosi alle stime di incremento del traffico, calcola una variazione non significativa degli inquinanti NOx, PM10, CO, PM2.5, CO2 equivalente, VOC.
- La rimozione dell'elettrodotto, con il suo interrimento, ridurrà l'inquinamento elettromagnetico.

Richiamato quanto segue

- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del D.lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, lo strumento in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui al D.lgs. 152/06, come sostituito dal D.lgs.4/2008;
- la Provincia, in qualità di autorità competente ai sensi della L.R.9/08, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Richiamato in modo specifico quanto già espresso col precedente atto della G.P. n. 44449/203 del 06.05.2010, con il quale si è ritenuto non necessario da parte del Comune l'invio delle osservazioni pervenute a seguito del deposito della variante, aderendo all'interpretazione per cui le nuove procedure di valutazione ambientale introdotte dalla L.R. 6/2009 siano da intendersi applicabili ai soli piani disciplinati dalla L.R. 20/2000;

Ritenuto quindi di procedere all'esame del presente piano, secondo quanto disciplinato dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO

Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità ex art.12, comma 4, del D.Lgs.152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008.

Le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 47/78, con il precedente atto di Giunta Provinciale vengono integrate con le presenti valutazioni di carattere ambientale, finalizzate alla decisione di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

Il Rapporto ambientale preliminare della variante urbanistica ha preso in considerazione i possibili impatti derivanti dall'attuazione dei comparti produttivi in oggetto, strutturando la valutazione in tre parti:

- nella prima parte le previsioni oggetto della presente istruttoria sono state confrontate con gli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti e con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- nella seconda parte è descritto il quadro di riferimento ambientale, con specifico riferimento allo stato di qualità dell'aria, allo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed al clima acustico;
- nella terza parte è infine condotta la valutazione degli effetti ambientali delle previsioni proposte.

In via generale si può osservare che, conseguentemente alle carenze evidenziate sul piano urbanistico, anche la valutazione dei possibili impatti non ha tenuto conto delle sostanziali modifiche che la variante determina sul sistema delle relazioni urbanistico-territoriali di ampia parte del territorio di San Mauro e ciò, in particolare, per l'apertura della viabilità interna della zonizzazione D3 su Via L.Tosi (già Via Giovedea).

Sotto l'aspetto ambientale le valutazioni avrebbero dovuto, in primis, concentrare l'analisi sui seguenti elementi della variante, in relazione agli impatti presumibili:

- diversificazione ed incremento, rispetto al PRG vigente, dei punti di accesso e uscita all'area produttiva: in particolare l'apertura su Via L.Tosi richiederebbe una riflessione ed una valutazione specifica sui vari impatti derivanti dal suo nuovo ruolo;
- adeguatezza delle caratteristiche fisiche della Via Tosi stessa a sostenere nuova immissione ed emissione di traffico veicolare nelle diverse direzioni possibili e definizione dei

conseguenti interventi;

- l'adeguatezza/idoneità delle parti infrastrutturali ed insediative interessate a sostenere il mutamento delle condizioni insediative e relazionali descritte e la definizione degli interventi (opere, mitigazioni e/o limitazioni) atti a garantirne la sostenibilità.

Tali analisi dovrebbero costituire presupposti di sostenibilità della variante, motivo per cui, la loro assenza la rende, in parte, inattuabile: alle condizioni attuali del contesto urbanistico ed infrastrutturale, infatti, la proposta di uno sbocco su Via Tosi risulta insostenibile.

Più in dettaglio, sulle diverse componenti ambientali esaminate nel rapporto preliminare si evidenzia quanto di seguito:

a) Sistema della mobilità - Gli impatti considerati dal rapporto preliminare presentato, pur partendo dal presupposto di legarsi alla realizzazione della viabilità interna e di due rotatorie, di fatto si basano sull'apporto di traffico su Via Bellaria Nuova. Nello studio proposto si fa riferimento ad un *"incremento di traffico lungo Via Bellaria Nuova e lungo la nuova strada di progetto pari a circa 130 veicoli/ora nel periodo diurno e 50 veicoli/ora nel periodo notturno"*, aggiungendo che *"il traffico indotto va a sommarsi, per Via Bellaria Nuova, ad un traffico attuale pari a circa 450 veicoli/ora"*. Tale quota viene desunta dalle analisi condotte per il Piano Attuativo le quali, tuttavia, non forniscono indicazioni su quali riferimenti, stime o misurazioni è stato estrapolato tale parametro. Non risulta inoltre chiaro se tale parametro orario è riferito ad una media del periodo diurno, ovvero rappresenta l'ora di punta, né come il traffico indotto si rapporta ai flussi di traffico esistenti nell'intorno del comparto in oggetto, né contestualizzando in modo specifico gli stessi sulle parti più direttamente interessate.

L'incidenza del traffico complessivamente stimata risulta, in realtà, prescindere dalle nuove relazioni e, quindi dagli specifici impatti che la Variante introduce creando una viabilità passante attraverso l'apertura della viabilità interna su Via L.Tosi, sulla Via Tosi stessa, ma anche nelle diverse direttrici di traffico che essa veicola.

Si nota, inoltre, che l'incremento di traffico così genericamente stimato, ammonta almeno al 30% del traffico attuale, dato che non viene ritenuto significativo dal proponente, rispetto alla situazione attuale. Con ciò non vengono proposte valutazioni circa l'adeguatezza del sistema viario interessato, sia per le sue caratteristiche fisiche (sezioni) che per la necessità di prevedere mitigazioni acustiche ed atmosferiche.

Manca, infine, un'analisi degli impatti sulla Via Bellaria.

Si ritiene, quindi, che non avendo la variante urbanistica operato una analisi ed una verifica delle condizioni al contorno, per limitare gli impatti verso l'esterno, la zonizzazione D3, pur suddivisa in più sub - comparti, dovrà mantenere una viabilità interna, la cui entrata ed uscita faccia capo alla sola rotonda posta a nord tra Via Bellaria e Via Bellaria Nuova. Tramite essa andrà quindi previsto il disimpegno dei comparti, supportato - previe le verifiche indicate al punto e) del deliberato atto della Giunta Provinciale - dall'ulteriore accesso previsto per il comparto D3.6, più ad Ovest, sulla via Bellaria.

In assenza di valutazioni specifiche nel documento preliminare, risulta inoltre necessario elevare la sostenibilità del nuovo carico insediativo prevedendo, in prossimità, del nuovo accesso al comparto D3.6 previsto su Via Bellaria, un parcheggio pubblico che contribuisca ad assorbire la necessità di spazi di sosta presente attualmente sulla Via Bellaria stessa, al fine di recuperare spazi necessari a realizzare, su tale tratto stradale, opere di adeguamento che ne incrementino la sicurezza (marciapiede - pista ciclabile - etc..).

b) Aria - Il Rapporto preliminare ambientale riferisce unicamente che *"l'emissione giornaliera relativa ai singoli inquinanti considerati (NOx, PM10, CO, PM2.5, CO2 eq., VOC) non indica nell'area una variazione significativa delle condizioni di qualità dell'aria"*.

Tale assunto, tuttavia, non viene corredato da alcuna valutazione, anche alla luce del Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria, inerente le emissioni generate e generabili dai comparti in oggetto e la conseguente stima delle concentrazioni in atmosfera. Tuttavia, facendo riferimento alle stime prodotte dallo studio redatto per il Piano Attuativo relativo all'area D3.3 - inizialmente associato alla Variante Urbanistica - pare evincersi un incremento, per ognuno degli inquinanti, pari ad almeno il 30%, rapportabile alla stima di incremento del traffico. Anche in tale caso gli effetti sono stimati nella loro quantificazione complessiva senza dei recettori o parti di territorio più direttamente interessati.

Premesso ciò, e posto che il contesto territoriale di riferimento, secondo il vigente Piano provinciale di gestione della qualità dell'aria, si trova in zona A, agglomerato territoriale in cui è particolarmente elevato il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme previsti dal D.M. 60/2002, si ritiene necessario che la variante introduca elementi di mitigazione e che la valutazione ambientale propedeutica alla definizione dei Piani attuativi dei singoli comparti operi una corretta ed esaustiva valutazione sul fronte degli effetti sulla qualità dell'aria e provveda alla definizione delle necessarie misure di mitigazione, con particolare attenzione all'uso di fonti energetiche rinnovabili.

c) Acustica - Nella valutazione ambientale preliminare si è messo in evidenza, per quanto concerne la valutazione dell'impatto acustico, *"il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica in fase post operam e il rispetto dei limiti differenziali pari a 5 db(A) per il periodo diurno e 3 db(A) per il periodo notturno"*.

Ciò premesso si osserva quanto segue:

- la valutazione di impatto acustico, così come riportata nel Rapporto ambientale preliminare, sembra riferita alla sola componente traffico, senza considerare il rumore prodotto dalle attività che si insedieranno nell'ambito produttivo in oggetto, simulando quindi una possibile/probabile configurazione dei comparti produttivi in esame, in analogia con le realtà produttive limitrofe;
- conseguentemente, il calcolo del rumore differenziale, derivante dalla differenza fra il rumore ambientale ed il rumore residuo, non risulta corretto se nel primo parametro non viene computato anche il rumore prodotto dalle attività insediabili.

Si ritiene pertanto indispensabile che la variante introduca elementi di mitigazione e che la valutazione ambientale propedeutica alla definizione dei Piani attuativi dei singoli comparti operi una corretta ed esaustiva valutazione di impatto acustico, e provveda, laddove necessario, alla definizione delle opportune misure di attenuazione acustica.

Alla luce di quanto esposto ai punti a) e b) sopra illustrati, in prima approssimazione, con le modifiche apportate dalla variante (disegno viabilità interna, suddivisione in più comparti) si ritiene che gli elementi principali del sistema delle mitigazioni debbano:

- prevedere lungo la parte est, dell'intera zonizzazione produttiva, prospiciente Via Tosi, una significativa e consistente fascia verde piantumata, tale da contribuire alla mitigazione degli impatti da rumore e polveri sulle residenze agricole affacciate sulla stessa Via L.Tosi. Tale elemento concorrerà anche alla mitigazione visiva del nuovo insediamento dal parco fluviale, in coerenza alle logiche di riqualificazione urbana previste per la parte di territorio cui si connette la nuova zonizzazione produttiva (area della Torre - Rio Salto, etc...).
- prevedere, nella definizione delle opere di urbanizzazione interne ai singoli comparti, i necessari spazi di mitigazione con relativi interventi (ad esempio fasce/spazi verdi alberati), in adiacenza agli edifici agricolo - residenziali presenti: ciò sia nello schema indicativo da prevedersi per l'organizzazione dei due comparti D3.5 e D3.6, sia nel disegno del tracciato della viabilità interna ai comparti D3.3. e D3.4..

d) Acque - L'area in oggetto ricade in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'art. 28, comma 2, Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche) del PTCP.

Si rammenta che in tale aree, oltre ai divieti indicati ai sensi del comma 6 del summenzionato articolo, ai sensi del comma 7, valgono **per tali aree le seguenti direttive:**

- *"devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;*
- *gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;*
- *i pozzi dimessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente."*

Verificato che il Rapporto ambientale preliminare riferisce per l'area in oggetto la presenza di un'elevata permeabilità dei suoli, si prescrive che, nella fase attuativa dei singoli piani, dovranno essere svolte specifiche valutazioni sul ciclo integrato delle acque, in relazione agli obiettivi di risparmio e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

In particolare, poiché la verifica e l'applicazione delle disposizioni in materia di convogliamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche è oggetto di verifica e controllo da parte delle amministrazioni competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni allo scarico, così come l'eventuale necessità di trattare/smaltire le acque di prima pioggia ai sensi della D.G.R. 286/2005, si ritiene necessario che la fase attuativa dei singoli subcomparti ottemperi alle seguenti disposizioni:

- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
- deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;
- deve essere escluso il prelievo idrico in falda.

Ritenuto che una riduzione degli impatti sia invece ravvisabile nei seguenti contenuti della variante:

- decremento della capacità edificatoria complessiva della zonizzazione D3; in particolare la variante non influisce sugli aspetti fisici del territorio e/o compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, come anticipato nel precedente atto G.P. n. 44449/203 del 06.05.2010;
- non incidenza sulla dotazione di standards urbanistici;
- riduzione dell'inquinamento elettromagnetico attraverso l'interramento del cavo aereo.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame e relativamente al procedimento di Variante, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Cesena, l'ARPA e il Consorzio di Bonifica della Romagna. Essi hanno espresso i seguenti pareri:

- ARPA, espresso come da protocollo d'intesa, congiuntamente ad AUSL, (prot. PGFC 2010/3295 del 20.04.2010, agli atti con prot. prov. n. 41345 del 23.04.2010): ritiene non necessario sottoporre la variante alla procedura di VAS;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: espresso con prot. n.10581/CES/3008 del 28.04.2010, agli atti con prot. prov. n. 43983 del 29.04.2009, esclude la necessità che il Piano sia da assoggettarsi alla procedura di VAS.

RITENUTO

che, alla luce delle considerazioni e valutazioni svolte, la variante configurata non presenti né sotto il profilo urbanistico, né sotto quello ambientale, i presupposti atti a garantire sufficiente sostenibilità all'apertura su Via L. Tosi della viabilità di zonizzazione; essa pertanto dovrà mantenere una viabilità interna la cui entrata ed uscita faccia capo alla sola rotonda posta a nord tra

Via Bellaria e Via Bellaria Nuova, eliminando quindi la nuova intersezione e lo sbocco sulla Via L.Tosi.

che per gli ulteriori aspetti esaminati sotto il **profilo ambientale** debbano prevedersi, già in questa fase, indicazioni volte a garantire una **caratterizzazione ambientale minima** di equilibrio tra le scelte trasformatrici già validate e le sopravvenute esigenze di definizione e valutazione degli aspetti di sostenibilità ambientale ad esse connesse;

che tali indicazioni possono quindi tradursi nelle prescrizioni di seguito riepilogate, che la variante dovrà recepire quali condizioni da sviluppare ed interpretare idoneamente nella successiva **progettazione attuativa**, specificando che le stesse costituiranno base di partenza per la valutazione ambientale dei singoli piani attuativi:

- prevedere, in prossimità, del nuovo accesso al comparto D3.6 previsto su Via Bellaria, un parcheggio pubblico che contribuisca ad assorbire la necessità di spazi di sosta presente attualmente sulla Via Bellaria stessa, al fine di recuperare spazi necessari a realizzare, su tale tratto stradale, opere di adeguamento che ne incrementino la sicurezza (marciapiede - pista ciclabile - etc..), dando un contributo positivo alla sostenibilità del nuovo carico insediativo.
- La valutazione ambientale propedeutica alla definizione dei Piani attuativi dei singoli comparti operi una corretta ed esaustiva valutazione sul fronte degli effetti sulla qualità dell'aria e provveda alla definizione delle opportune/necessarie misure di mitigazione, con particolare attenzione all'uso di fonti energetiche rinnovabili.
- La valutazione ambientale propedeutica alla definizione dei Piani attuativi dei singoli comparti operi una corretta ed esaustiva valutazione di impatto acustico, e provveda, laddove si rendesse necessario, alla definizione delle opportune misure di mitigazione.
- Prevedere lungo la parte est, dell'intera zonizzazione produttiva, prospiciente Via Tosi, una significativa e consistente fascia verde piantumata, tale da contribuire alla mitigazione degli impatti da rumore e polveri sulle residenze agricole affacciate sulla stessa Via L.Tosi. Tale elemento concorrerà anche alla mitigazione visiva del nuovo insediamento dal parco fluviale, in coerenza alle logiche di riqualificazione urbana previste per la parte di territorio cui si connette la nuova zonizzazione produttiva (area della Torre - Rio Salto, etc..).
- Prevedere, nella definizione delle opere di urbanizzazione interne ai singoli comparti, i necessari spazi di mitigazione con relativi interventi (ad esempio fasce/spazi verdi alberati), in adiacenza agli edifici agricolo - residenziali presenti: ciò sia nello schema indicativo da prevedersi per l'organizzazione dei due comparti D3.5 e D3.6, sia nel disegno del tracciato della viabilità interna ai comparti D3.3. e D3.4..
- Nella fase attuativa dei singoli piani, dovranno essere svolte specifiche valutazioni sul ciclo integrato delle acque, in relazione agli obiettivi di risparmio e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
- In particolare, è necessario che la fase attuativa dei singoli subcomparti ottemperi alle seguenti disposizioni:
 - il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
 - deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;
 - deve essere escluso il prelievo idrico in falda.

Ritenuto, pertanto, che le condizioni e prescrizioni sopra indicate rappresentino il livello di sostenibilità ambientale minimo sulla base del quale escludere la presente variante dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del Dlgs.152/2006 e s.m.i., il cui venir meno anche ad uno solo

degli elementi sopra definiti, impone che la fase attuativa di ciascuno dei singoli subcomparti D3, sia assoggettata a procedura di VAS;

Dato atto:

che in data 31.05.2010, con prot. n. 55597 la sopra esposta proposta di esito della procedura di verifica di assoggettabilità è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;

L'Autorità procedente, tuttavia, anche a seguito di sollecito in data 11.06.2010 (prot. prov.le n. 59656), non ha fatto pervenire alcun riscontro in merito alla suddetta proposta;

~~Ritenuto~~ urgente concludere la procedura in oggetto, anche in assenza di una risposta da parte del Comune sugli esiti della verifica di sostenibilità;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs.152/2006,

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi

DELIBERA

1) Di escludere la Variante n. 12 del Comune di San Mauro Pascoli adottata con delibere C.C. n. 21 del 21.04.2009 e C.C. n. 2 del 17.02.2010 dalla ulteriore procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008, a condizione che:

a) vengano eliminati la nuova intersezione e lo sbocco sulla Via L.Tosi; conseguentemente è necessario che la zonizzazione D3, pur suddivisa in più subcomparti, mantenga una viabilità interna la cui entrata ed uscita faccia capo alla sola rotonda posta a nord tra Via Bellaria e Via Bellaria Nuova.

b) La variante recepisca, quali condizioni da sviluppare ed interpretare idoneamente nella successiva progettazione attuativa, le seguenti prescrizioni tese a garantire la caratterizzazione ambientale minima alle trasformazioni previste, specificando che le stesse costituiranno base di partenza per la valutazione ambientale dei singoli piani attuativi:

- prevedere, in prossimità, del nuovo accesso al comparto D3.6 previsto su Via Bellaria, un parcheggio pubblico che contribuisca ad assorbire la necessità di spazi di sosta presente attualmente sulla Via Bellaria stessa, al fine di recuperare spazi necessari a realizzare, su tale tratto stradale, opere di adeguamento che ne incrementino la sicurezza (marciapiede - pista ciclabile - etc..), dando un contributo positivo alla sostenibilità del nuovo carico insediativo.
- La valutazione ambientale propedeutica alla definizione dei Piani attuativi dei singoli comparti operi una corretta ed esaustiva valutazione sul fronte degli effetti sulla qualità dell'aria e provveda alla definizione delle opportune/necessarie misure di mitigazione, con particolare attenzione all'uso di fonti energetiche rinnovabili.
- La valutazione ambientale propedeutica alla definizione dei Piani attuativi dei singoli comparti operi una corretta ed esaustiva valutazione di impatto acustico, e provveda, laddove si rendesse necessario, alla definizione delle opportune misure di mitigazione.
- Prevedere lungo la parte est, dell'intera zonizzazione produttiva, prospiciente Via Tosi, una

significativa e consistente fascia verde piantumata, tale da contribuire alla mitigazione degli impatti da rumore e polveri sulle residenze agricole affacciate sulla stessa Via L.Tosi. Tale elemento concorrerà anche alla mitigazione visiva del nuovo insediamento dal parco fluviale, in coerenza alle logiche di riqualificazione urbana previste per la parte di territorio cui si connette la nuova zonizzazione produttiva (area della Torre – Rio Salto, etc...).

- Prevedere, nella definizione delle opere di urbanizzazione interne ai singoli comparti, i necessari spazi di mitigazione con relativi interventi (ad esempio fasce/spazi verdi alberati), in adiacenza agli edifici agricolo - residenziali presenti: ciò sia nello schema indicativo da prevedersi per l'organizzazione dei due comparti D3.5 e D3.6, sia nel disegno del tracciato della viabilità interna ai comparti D3.3. e D3.4.
- Nella fase attuativa dei singoli piani, dovranno essere svolte specifiche valutazioni sul ciclo integrato delle acque, in relazione agli obiettivi di risparmio e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
- In particolare, è necessario che la fase attuativa dei singoli sub comparti ottemperi alle seguenti disposizioni:
 - il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
 - deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;
 - deve essere escluso il prelievo idrico in falda.

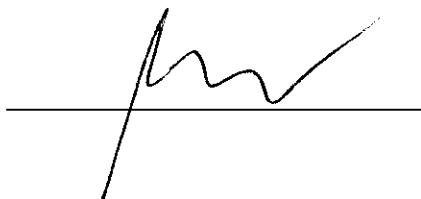
2) Di specificare in merito al soprastante punto 1 che, il venir meno anche ad uno solo degli elementi sopra definiti, impone che la fase attuativa di ciascuno dei singoli subcomparti D3.3, D3.4, D3.5, D3.6 sia assoggettata a procedura di VAS.

3) Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di San Mauro Pascoli per l'assunzione delle decisioni in merito agli esiti della presente procedura.

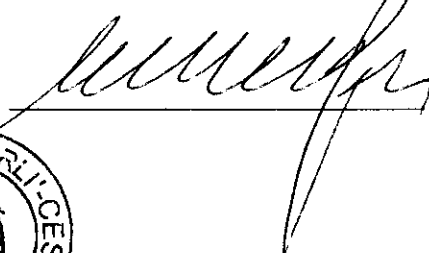
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di San Mauro Pascoli.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



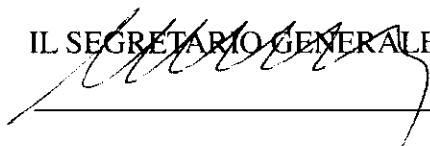
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal - 7 LUG. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

